SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 gennaio 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 9 dicembre 2005, n. **276.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata al spesa di euro 10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO

SULLA COOPERAZIONE

NEL SETTORE DELLA DIFESA

“ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA”

Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro (d’ora innanzi chiamati "le Parti"),

Riconoscendo il ripetuto impegno a sostenere la Carta delle Nazioni Unite,

Desiderosi di accrescere la cooperazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa,

Certi che la cooperazione bilaterale favorirà la reciproca comprensione delle questioni militari e rafforzerà le rispettive capacità di difesa,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Allo scopo di promuovere, favorire e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, le Parti agiranno di comune accordo e in conformità delle rispettive legislazioni nazionali e degli obblighi internazionali, basandosi sul principio della reciprocità.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti avrà luogo, in conformità dei trattati internazionali sulla difesa, la sicurezza e il controllo delle armi, nei seguenti campi:

- sicurezza e politica di difesa;
- industria per la difesa e politica degli approvvigionamenti;
- scambio e transito di materiali ed equipaggiamenti militari;
- mantenimento della pace ed operazioni umanitarie;
- ricerca e sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari;
- organizzazione delle F.A., struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale;
- formazione/addestramento;
- polizia militare;
- tutela dell’ambiente ed inquinamento causato dalle attività militari;
- medicina militare;
- formazione militare;
- cultura e storia militare;
- sport militare.

Secondo la procedura indicata al comma 2 dell’articolo 11, le Parti potrebbero concordare nuovi campi di cooperazione d’interesse comune.

ARTICOLO 3

La cooperazione fra le Parti si svilupperà nelle seguenti forme:

- incontri tra Ministri della Difesa, Comandanti in Capo, loro Vice e altri funzionari autorizzati dalle parti;
- scambi di esperienze fra esperti delle Parti;
- organizzazione e condotta di attività addestrative ed esercitazioni militari;
- scambio di osservatori in occasione delle esercitazioni militari;
- discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze, seminari e corsi;
- visite di navi, aerei ed altre strutture militari;
- scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche e culturali;
- scambio di attività sportive.

ARTICOLO 4

Le attività concrete di cooperazione nel campo della difesa saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa di Serbia e Montenegro.

Le Parti concorderanno, tramite consultazioni da tenersi alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Serbia e Montenegro, gli eventuali provvedimenti atti a modificare e ad integrare questo Accordo, nonché i programmi di cooperazione bilaterale.

Il Piano annuale di cooperazione bilaterale riporta le attività con i relativi punti di contatto, le date ed il luogo.

Il Piano annuale di cooperazione per ciascun anno sarà firmato entro il 1° dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 5

Le Parti stabiliranno e concorderanno direttamente sia i settori di cooperazione nel campo del controllo armamenti e delle attività relative agli armamenti, sia le categorie, i materiali e gli equipaggiamenti oggetto dell'attività di scambio.

ARTICOLO 6

I costi della cooperazione saranno, ove possibile, basati sul principio della reciprocità.

La Parte ospite sosterrà le spese di viaggio, i costi relativi agli stipendi, all'assicurazione sanitaria e sugli infortuni e ad ogni altra indennità prevista dalle sue normative nazionali.

La Parte ospitante garantirà il trasporto locale, dal punto stabilito per l'ingresso nel suo territorio, il vitto e l'alloggio, se disponibile presso installazioni militari, e sosterrà le spese relative alle attività pianificate.

L'assistenza medica e le spese ad essa associate sono disciplinate dalle rispettive legislazioni nazionali delle Parti, ma in ogni caso:

a) la Parte ospitante garantirà le cure mediche d'urgenza;
b) la Parte ospite garantirà l'assistenza medica in caso di malattia o infortunio, oltre a coprire le spese per il rimpatrio del proprio personale infermo.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi composti da più di 10 persone. Il finanziamento di tali gruppi sarà stabilito di volta in volta, di comune accordo tra le Parti.

Per quanto riguarda la frequenza di corsi da parte del personale militare, gli aspetti finanziari e sanitari, nonché le modalità esecutive di dettaglio per ogni specifica forma di cooperazione, saranno disciplinati da appositi Accordi stipulati tra le Parti in conformità delle rispettive legislazioni nazionali.

ARTICOLO 7

Il risarcimento di eventuali danni causati dal personale ospite durante la missione sarà di responsabilità della Parte d'origine.

Nel caso in cui questi danni coinvolgano personale, equipaggiamenti ed infrastrutture della Parte ospite, eventuali controversie tra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno risolti di comune accordo.

ARTICOLO 8

Il personale della Parte ospitata è tenuto a rispettare la legislazione nazionale del Paese ospitante.

La Parte ospitante ha il diritto di esercitare la propria giurisdizione sul personale ospite.

Ciononostante, le Autorità della Parte ospite hanno diritto di giurisdizione sul proprio personale nei seguenti casi:

a) infrazioni che minaccino la sicurezza o i beni del Paese ospite;
b) infrazioni risultanti da qualsiasi atto od omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione con il servizio.

Nell'ipotesi di cui al punto b), la Parte ospite può rinunciare al proprio diritto di giurisdizione, notificando tale intenzione alla Parte ospitante e purché quest'ultima acconsenta.

ARTICOLO 9

Informazioni, documenti e materiali oggetto di scambio nel quadro del presente Accordo saranno salvaguardati in conformità delle rispettive legislazioni nazionali delle Parti.

Nel trattamento delle informazioni, dei documenti e dei materiali scambiati ai sensi di questo Accordo ciascuna Parte adotterà misure di sicurezza di livello non inferiore a quello assegnato dalla Parte originatrice e prenderà tutti i provvedimenti necessari affinché la classifica di segretezza assegnata sia mantenuta tanto a lungo quanto richiesto dalla Parte originatrice.

La corrispondenza delle classifiche di segretezza adottate dalle Parti è la seguente:

Italiano	Inglese	Serbo
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	DRZAVNATAJNA
SEGRETO	SECRET	STROGO POVERLJIVO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVERLJIVO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

Le Parti garantiranno che le informazioni, i documenti ed i materiali scambiati ai sensi del presente Accordo siano usati esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati dalle Parti e nell'ambito delle finalità di questo Accordo, inoltre si impegnano a proteggere le informazioni classificate, ricevute dall'altra Parte, anche dopo la cessazione dell'Accordo stesso.

La cessione a terzi di informazioni, documenti, e materiali, siano essi classificati o non classificati, acquisiti nel quadro della cooperazione prevista da questo Accordo, è subordinata al consenso scritto preventivo del Governo che li ha resi disponibili, salvo accordi diversi tra le Parti.

Se nel quadro di questo Accordo, dovesse aver luogo uno scambio di informazioni, documenti e materiali classificati fra Industrie e/o Enti diversi dalle Parti, verranno stipulati accordi separati tra le autorità competenti delle Parti. Anche alle informazioni classificate scambiate durante le trattative contrattuali verranno applicate le misure di sicurezza riportate in questo Accordo.

Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 6 di questo articolo, si riferiscono altresì ai beni materiali e ai beni di proprietà intellettuale derivanti dall'applicazione dell'Articolo 3 del presente Accordo.

ARTICOLO 10

In caso di controversia circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti risolveranno la questione mediante trattativa o consultazione bilaterale.

ARTICOLO 11

Questo Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra di aver completato le rispettive procedure di interne.

Questo Accordo può essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso delle Parti. Le eventuali modifiche entreranno in vigore seguendo le stesse procedure stabilite per l'Accordo.

Il presente Accordo ha una durata di cinque anni e si intenderà automaticamente rinnovato per ulteriori cinque anni, a meno che una qualunque delle Parti notifichi all'altra, per iscritto, la propria intenzione di denunciarlo; in tal caso, esso perderà la sua efficacia sei mesi dopo la ricezione di tale notifica.

In caso di denuncia, le Parti faranno tutto il possibile per portare a termine le attività rimaste incompiute ed avvieranno consultazioni volte a risolvere le questioni controverse.
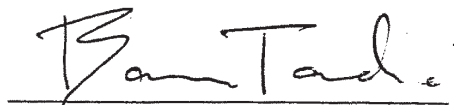
In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dalle rispettive Autorità, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a ROMA il 19. 11. 2003 in 2 (due) originali, ciascuno nelle lingue italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze circa l'interpretazione dell'accordo, farà fede la versione inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI SERBIA E MONTENEGRO

СПОРАЗУМ

ИЗМЕЂУ

ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ

И

САВЕТА МИНИСТАРА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

О

САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ

СПОРАЗУМ О САРАДЊИ У ОБЛАСТИ ОДБРАНЕ ИЗМЕЂУ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ И САВЕТА МИНИСТАРА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

Влада Републике Италије и Савет министара Србије и Црне Горе (у тексту: "Стране уговорнице"),

Потврђујући поново своје залагање за Повељу Уједињених нација,

Са жељом да се унапреди сарадња између две земље у области одбране,

Уверени да ће билетерална сарадња између две земље допринети узајамном разумевању војних питања и учврстити њихове одбрамбене капацитете;

Споразумеле су се следеће:

ЧЛАН 1.

Стране уговорнице су сагласне да подстичу, олакшавају и развијају сарадњу у области одбране, у складу са њиховим националним законодавствима и преузетим међународним обавезама, на принципу реципроцитета.

ЧЛАН 2.

Сарадња између Страна уговорница оствариваће се у складу са међународним уговорима о одбрани, безбедности и контроли наоружања, у следећим областима:

1) безбедност и политика одбране;
2) војна индустрија и снабдевања;
3) размена и транзит војног материјала и опреме;
4) очување мира и хуманитарне операције;
5) истраживање и развој наоружања и војне опреме;
6) организација Војске, структура, опремање и управљање војним јединицама, администрација и руковођење персоналом;
7) образовање/обука;
8) војна полиција;

9) очување животне средине и контрола загађености коју проузрокују војне структуре;
10) војна медицина;
11) војна култура и историја;
12) војни спорт.

Стране уговорнице могу се договорити и о другим областима сарадње ако за то постоји обострани интерес.

ЧЛАН 3.

Сарадња између Страна уговорница оствариваће се кроз следеће облике:

1. сусрете министара одбране, начелника Генералштабова, њихових заменика и других овлаштених представника;
2. размену искустава између експерата Страна уговорница;
3. организацију и одржавање обуке и војних вежби;
4. размену посматрача на војним вежбама;
5. разговоре, консултације, сусрете и учешћа на симпозијумима, конференцијама, семинарима и курсевима;
6. посете војним бродовима, ваздухопловима и другим јединицама;
7. размену информација из области образовања и културе као и дидактичких публикација;
8. размену спортских активности.

ЧЛАН 4.

Надлежни органи Страна уговорница за сарадњу у области одбране су: Министарство одбране Србије и Црне Горе и Минисарство одбране Републике Италије.

Сарадња представника Страна уговорница, ако за тим постоји потреба, ради усаглашавања евентуалних посебних договора којима ће се допунити овај споразум, као и израде планова билатералне сарадње између надлежних органа Страна уговорница, наизменично ће се одржавати у Србији и Црној Гори и Републици Италији.

У годишњем Плану билатералне сарадње утврдиће се активности и надлежни органи за везу, временски периоди и места њиховог одржавања.

Годишњи План билатералне сарадње потписиваће се сваке године до 1. децембра претходне године.

ЧЛАН 5.

Стране уговорнице непосредно ће се договорити о сарадњи у области контроле наоружања , као и о категорији материјала и опреме који би могли бити предмет размене.

ЧЛАН 6.

Стране уговорнице ће на основу принципа реципроцитета, сносити трошкове који настану у примени овог споразума.

За време посета, Страна уговорница која гостује за своје особље ће сносити трошкове пута, хонорара, као и трошкове осигурања у случају несреће и било коју другу надокнаду која је предвиђена њеним националним прописима.

Страна уговорница која је домаћин обезбедиће локални транспорт од договорене тачке уласка на своју територију, трошкове смештаја и исхране, уколико се могу наћи у оквиру војних структура, као и трошкове који се односе на планиране активности.

Остваривање права на здравствену заштиту и помоћ, као и трошкови који настану у вези с тим, биће примењени у складу са прописима националног законодавства Стране уговорнице, али увек ће се:

a. Страна уговорница која је домаћин побринуће се за хитне лекарске интервенције;
b. Страна уговорница која је гост побринуће се за здравствено осигурање у случају болести или несрећног случаја, као и за трошкове повратка у домовину свог особља.

Одредбе овог члана неће се примењивати на групе са више од 10 лица. Начин финансирања оваквих група биће утврђен, од случаја до случаја, претходним договором Страна уговорница.

Пријем војних лица на курсеве, а у циљу регулисања финансијских услова и остваривања здравствене заштите, као и детаљног начина реализације посебног облика сарадње, биће закључени посебни уговори између Страна уговорница у складу са њиховим националним законодавством.

ЧЛАН 7.

Накнаду трошкова за било коју врсту штету проузроковану од стране гостујућег особља за време њихове мисије, сносиће Страна уговорница која гостује.

Ако дође до повреде особља, оштећења опреме и инфраструктуре Стране уговорнице која гостује, сви неспоразуми између Страна уговорница и накнада за нанету штету биће решени међусобним договором.

ЧЛАН 8

Представници Стране уговорнице која гостује дужни су да поштују национално законодавство Стране уговорнице која је домаћин.

Страна уговорница која је домаћин примениће своје законодавство на особље јоје гостује.

Надлежни органи Стране уговорнице која гостује су овлашћени да примењују своје национално законодавство над својим особљем у случају:

a. прекршаја који угрожавају безбедност и имовину Стране уговорнице која гостује;
b. прекршаја који произлазе из било ког поступка или пропуста, начињеног намерно или из немара током вршења службе или су у вези са службом.

У случајевима под б.) овог члана, Страна уговорнице која гостује може да одустане од примене свог законодавства тако што ће о тој намери обавестити Страну уговорницу која је домаћин, под условом да се друго поменута Страна уговорница слаже са тим.

ЧЛАН 9

Информације, документа и материјали размењени у оквиру овог споразума, биће заштићени у складу са националним законодавством.

Стране уговорнице обезбедиће да се све информације, документа и материјали добијени на основу овог споразума сматрају поверљивим према степену тајности који је одредила Страна уговорница–ималац оригиналног документа и предузеће све неопходне мере да их чува као поверљиве док то захтева Страна уговорница -ималац оригиналног документа.

Одговарајући степени тајности које ће користити Стране уговорнице су:

Italian:	*English:*	*Serbian:*
SEGRETISSIMO	***TOP SECRET***	***ДРЖАВНА ТАЈНА***
SEGRETO	***SECRET***	***СТРОГО ПОВЕРЉИВО***
RISERVATISSIMO	***CONFIDENTIAL***	***ПОВЕРЉИВО***
RISERVATO	***RESTRICTED***	***ИНТЕРНО***

Стране уговорнице обезбедиће да се информације, документа и материјали који ће бити предмет размене користе само у сврхе које су Стране уговорнице посебно договориле и у оквиру овог споразума и пружиће заштиту поверљивим информацијама које су добиле једна од друге и у случају отказивања овог споразума.

Пренос информација, докумената, и материјала трећој Страни, било класификованих или некласификованих, добијених у оквиру сарадње која проистиче из овог споразума, биће предмет првенствено писменог одобрења од Стране уговорнице која је ималац оригиналног документа, осим ако се Стране уговорнице не договоре другачије.

Ако дође до размене поверљивих информација, докумената и материјала у оквиру овог споразума између индустрија односно Агенција а које су изван надлежности Страна уговорнице, безбедносне мере наведене у овом Споразуму односиће се и на класификоване информације размењене током преговора за сваки посебан договор.

Одредбе из ст. 1. до 6. овог члана, односе се и на материјална и на интелектуална добра која проистекну из примене члана 3. овог споразума.

ЧЛАН 10

У случају разлика у тумачењу Споразума, Стране уговорнице ће га решити путем билатералних преговора или консултација.

ЧЛАН 11

Овај споразум ће ступити на снагу даном пријема другог од два обавештења којим ће Стране уговорнице званично обавестити једна другу да су спровеле поступак за његово ступање на снагу, дипломатским путем, у складу са националним законодавством.

Овај споразум се може уз сагласност Страна уговорница изменити или допунити у било ком тренутку. Све измене ће ступити на снагу у складу са истом процедуром као и за Споразум.

Овај споразум закључује се на период од пет година и аутоматски ће се продужити за наредних пет година, осим у случају да једна Страна уговорница обавести другу о намери да га откаже, писменим путем. У том случају Споразум ће престати да важи после шест месеци од дана пријема писменог обавештења откaзивања другој Страни уговорници.

Стране уговорнице ће настојати да се окончају све започете активности по овом споразуму и почеће консултације ради решавања спорних питања.
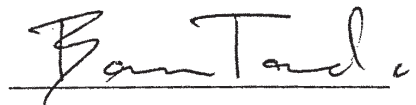
У потврду чега су доле потписани представници, прописно овлашћени од стране надлежних органа, потписали овај споразум.

Потписано у два примерка у Риму, дана 19. 11. 2003. године, на српском, италијанском и енглеском језику при чему су сва три текста подједнако важећа. У случају разлика у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

ЗА ВЛАДУ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ

ЗА САВЕТ МИНИСТАРА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT

OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE COUNCIL OF MINISTERS

OF SERBIA AND MONTENEGRO

ON DEFENCE CO-OPERATION

"AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO ON DEFENCE CO-OPERATION"

The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Serbia and Montenegro (hereinafter referred to as «the Parties»),

Acknowledging the repeated endeavour to support the Charter of the United Nations,

Wishing to increase the co-operation in the defence field between their Ministries of Defence,

Confident that bilateral co-operation will help their mutual understanding of the military issues and strengthen their defence capabilities;

Have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Parties agree to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence, according to their national legislation and assumed international obligations, on the principle of reciprocity.

ARTICLE 2

Co-operation between the Parties will be carried out in compliance with international treaties on defence, security and arms control in the following fields:

1. security and defence policy;
2. defence industry and procurement policy;
3. exchange and transit of the military materials and equipment;
4. peace-keeping and humanitarian operations;
5. research and development of armaments and military equipment;
6. organisation of the Armed Forces, structure and equipment of military units and personnel management;
7. education/training;
8. military police;
9. environment protection and pollution caused by military activities;
10. military medicine;
11. military culture and history;
12. military sport.

The Parties can agree on another areas of co-operation if there is a mutual interest for that.

ARTICLE 3

Cooperation between the Parties will be realised in the following forms:

1. meetings between the Defence Ministers, Commanders in Chief, their deputies and other persons authorised by the Parties;
2. exchange of experience between experts of the Parties';
3. organisation and conduct of training and military exercises;
4. exchange of observers in military exercises;
5. discussions, consultations, meetings and participating at the symposiums, conferences, seminars and courses;
6. visits to military ships, aircraft and other units;
7. exchange of educational and culture information and publications;
8. exchange of sports activities;

ARTICLE 4

Authorities of the Parties for the co-operation in the defence field are the Ministry of Defence of Republic of Italy and the Ministry of Defence of Serbia and Montenegro.

Consultations among the representatives of the Parties, if there would be a need for that, for co-ordination of possible arrangements which will be added to this Agreement, as well as making plans of bilateral co-operation between authorities of the Parties, will alternatively be held in Serbia and Montenegro and in the Republic of Italy.

In the annual Plan of bilateral co-operation the activities, authorities for liaison, time and location will be determined.

The annual Plan of bilateral co-operation for each year will be signed by the 1st of December of the previous year.

ARTICLE 5

The Parties will directly agree about the co-operation in the field of armament control, as well as the category of the material and equipment which could be subject to exchange.

ARTICLE 6

The Parties will bear the costs incurred through the realisation of this Agreement on the principle of reciprocity.

The Guest Party will for its own personnel bear costs for travelling expenses, salaries, health and accident insurance and any other allowance in accordance with its national regulations.

The Host Party will provide local transportation from the established point of entry into its own territory, expenses for board and lodging, only if available in military facilities, as well as the expenses related to planned activities.

The right to medical care and assistance, including the related expenses, will be applied in accordance with the national legislation of the Parties, but in any case the procedure will be as follows:

a. the Host Party will provide emergency medical care;
b. the Guest Party will take care of the medical insurance in case of illness or accident, as well as for the expenses of return of its personnel to the native country.

Provisions of this Article will not apply to the groups consisting of more than ten persons. The funding of such groups will be decided on a case by case basis, by mutual consent between the Parties.

With regard to military personnel attending courses, for the purpose of settlement of the financial and medical aspects, as well as the detailed way of realisation of the special form of co-operation, the appropriate contracts will be made between the Parties, in accordance to their legislation.

ARTICLE 7

Compensation for any damage caused by guest personnel during their mission will be paid by the Guest Party.

If personnel, equipment and infrastructure from the Guest Party suffer damage or injury, disputes between The Parties and the compensation for damages will be settled by mutual agreement.

ARTICLE 8

Representatives of the Guest Party are obliged to respect national legislation of the Host Party

The Host Party is entitled to exercise its own jurisdiction on guest personnel.

Nevertheless, the Authorities of the Guest Party are entitled to exercise their own jurisdiction on their personnel in the following cases:

a) violations that threaten the security or property of the Guest Country;
b) violations resulting from acts or omissions, committed intentionally or out of negligence in the performance of and in connection with service.

In case of b) above, The Guest Party can waive its right to exercise jurisdiction by notifying such intention to the Host Party and provided that the latter agree.

ARTICLE 9

Information, documents and materials exchanged within the provision of this Agreement shall be safeguarded in accordance with the national laws.

Each Party shall afford all the information, documents and materials received under this Agreement, no lower degree of security protection than that assigned by the Originating Party and shall take all the necessary measures to keep them classified as long as requested by the Originating Party.

The corresponding degrees of security classification used by the Parties are:

Italian:	English:	Serbian:
SEGRETISSIMO SEGRETO RISERVATISSIMO RISERVATO	TOP SE the States Parties also undertake to rotect the classifiCRET SECRET CONFIDENTIAL RESTRICTED	DRZAVNA TAJNA STROGO POVERLJIVO POVERLJIVO INTERNO

The Parties shall ensure that the information, documents and materials exchanged under this Agreement are used only for the purposes specifically agreed by the Parties and within the scope of this Agreement, the Parties also undertake to protect the classified informations reviced by the other Party even in case this Agreement shall cease to be valid.

The transfer to third parties of information, documents and materials, whether classified or unclassified, acquired within the co-operation deriving from this Agreement, shall be subject to prior written approval by the Government which originated them, unless differently agreed by the Parties.

Should classified information, documents and materials be exchanged under this Agreement between Industries and/or Agencies other than the Parties, separate arrangements shall be developed by the responsible authorities of the Parties. The security measures mentioned in this Agreement shall also be applied to the classified information exchanged during negotiations for such arrangements.

The provisions at paragraphs 1 to 6 of this Article, relate also to the material products and intellectual property products which result from the application of Article 3 of this Agreement.

ARTICLE 10

Should any dispute arise in connection with the interpretation or application of this Agreement, it shall be settled by bilateral negotiation or consultation between the Parties.

ARTICLE 11

This Agreement shall enter into force upon receipt of the letter of the second of two notifications by which the Parties officially will inform each other about the completion of the respective appropriate internal procedures.

This Agreement may be amended or modified at any time by mutual consent of the Parties. Any modifications shall come into effect according to the same procedure as that of the Agreement.

This Agreement will be in force for five years and it will be automatically extended for five years, except in the case if one Party notifies the other one in writing of its intention to withdraw from the Agreement. In that case the Agreement will cease to be valid six months from the day when written notification of cancellation has been received by the other Party.

In case of cancellation of the Agreement, the Parties will make every possible effort to complete all the activities left uncompleted and they shall begin consultations in order to resolve contentious issues.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Authorities, have signed this Agreement.

Done at ROME on 19 NOV. 2003, in two originals, each in the Italian, Serbian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE COUNCIL OF MINISTERS OF SERBIA AND MONTENEGRO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3100):

Presentato dal Ministro degli Affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 3 settembre 2004.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 ottobre 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª 5ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 12 e 20 ottobre 2004.

Relazione scritta annunciata il 25 ottobre 2004 (atto n. 3100-A relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula ed approvato il 2 febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5591):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 febbraio 2005 con pareri delle commissioni I, IV,V, XII.

Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2005; l'1, 2, 15 marzo 2005.

Esaminato in aula il 21 novembre 2005 e approvato il 22 novembre 2005.

05G0298

LEGGE 15 dicembre 2005, n. **277.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'articolo 76 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.870 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

CONVENZIONE CONSOLARE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UCRAINA

La Repubblica Italiana e l'Ucraina,
denominate di seguito "Parti Contraenti",

desiderando sviluppare le relazioni consolari, facilitare la tutela dei diritti e degli interessi di entrambi gli Stati, dei loro cittadini e delle persone giuridiche, rafforzare i rapporti di amicizia e di collaborazione tra le Parti Contraenti,

confermando che per la disciplina delle materie non contemplate dalla presente Convenzione saranno applicate le norme degli accordi internazionali in vigore per entrambe le Parti Contraenti, ed in particolare le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, nonché le norme del diritto internazionale consuetudinario,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno cosi' intese:

a) per "Stato d'invio", la Parte Contraente che nomina i funzionari consolari;

b) per "Stato di residenza", la Parte Contraente nel territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;

c) per "Ufficio consolare" qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;

d) per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

e) per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità;

f) per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio Consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;

g) per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

h) per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

i) per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

j) per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

k) per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

l) per “membro della famiglia”, il coniuge, nonché i figli, ed i genitori di un membro dell’Ufficio consolare che sono legalmente a suo carico e con esso conviventi;

m) per “locali consolari”, gli edifici o le parti di edifici inclusi i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell’Ufficio consolare, nonché la residenza del Capo dell’Ufficio consolare;

n) per “archivi consolari”, tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i film, i mezzi tecnici per la raccolta, conservazione ed utilizzazione di informazioni, i registri dell’Ufficio consolare inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e di codice, gli schedari e qualunque mobile destinati alla loro protezione e conservazione;

o) per “nave dello Stato d’invio”, ogni nave per la navigazione marittima o fluviale che sia registrata in conformità alla legislazione dello Stato d’invio, comprese le navi di proprietà di quest’ultimo, ad eccezione delle navi militari;

p) per “aeromobile dello Stato d’invio”, ogni aeromobile registrato in conformità alla legislazione civile dello Stato d’invio compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d’invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

CAPITOLO II

ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 2

Istituzione di un Ufficio consolare

1. Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest’ultimo.

2. La sede dell’Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d’invio e sottoposte all’approvazione dello Stato di residenza.

3. Ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare non possono essere apportate dallo Stato di invio se non con il consenso dello Stato di residenza.

4. E' altresì richiesto il consenso dello Stato di residenza nel caso in cui l'Ufficio consolare intenda aprire un ufficio appartenente all'ufficio consolare situato al di fuori della sede di quest'ultimo.

5. In mancanza di un accordo specifico sull'entità dei membri del personale consolare, lo Stato di residenza può proporre che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze dell'Ufficio consolare.

Articolo 3

Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari ed esercizio delle funzioni

1. Nomina ed ammissione del Capo dell'Ufficio consolare:

a) lo Stato d'invio trasmette al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza la lettera patente sulla nomina del Capo dell'Ufficio consolare;

b) dopo la presentazione della lettera patente lo Stato di residenza rilascia al Capo dell'Ufficio consolare l'exequatur gratuitamente ed entro il termine più breve possibile;

c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'exequatur, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;

d) il Capo dell'Ufficio consolare potrà cominciare a esercitare le proprie funzioni dopo che lo Stato di residenza gli avrà rilasciato l'exequatur;

e) in attesa della concessione dell'exequatur lo Stato di residenza può autorizzare il Capo dell'Ufficio consolare ad espletare provvisoriamente le proprie funzioni;

f) dopo la concessione al Capo dell'Ufficio consolare dell'exequatur o dell'autorizzazione ad espletare provvisoriamente le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.

2. Nomina dei funzionari e degli impiegati consolari:

a) lo Stato d'invio notifica anticipatamente alle autorità competenti dello Stato di residenza la nomina dei funzionari e degli impiegati consolari;

b) lo Stato di residenza autorizza i funzionari consolari che non sono Capo dell'Ufficio consolare all'esercizio delle loro funzioni consolari;

c) nel caso in cui lo Stato di residenza rifiuti di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio delle funzioni consolari, esso non e' tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto;

d) il funzionario consolare che non è Capo dell'Ufficio potrà esercitare le proprie funzioni solo dopo che lo Stato di residenza gli avrà rilasciato l'autorizzazione;

e) prima della concessione dell'autorizzazione lo Stato di residenza può autorizzare il funzionario consolare ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni;

f) dopo la concessione al funzionario consolare dell'autorizzazione o di una autorizzazione provvisoria ad espletare le sue funzioni lo Stato di residenza informa immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare e adotta le misure necessarie affinché il funzionario consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico e beneficiare dei diritti, vantaggi, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 4

Notifica allo Stato di residenza della nomina, degli arrivi e delle partenze

1. Lo Stato d'invio notifica anticipatamente per iscritto al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza quanto segue:

a) cognome, nome, cittadinanza, rango, carica dei membri dell'Ufficio consolare, data del loro arrivo e della loro partenza definitiva o della cessazione dalle loro funzioni cosi' come ogni modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;

b) cognome, nome, cittadinanza, data dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;

2. Successivamente lo Stato di residenza potrà rifiutare di riconoscere qualunque persona quale membro dell'Ufficio consolare. In tale caso lo Stato d'invio richiama la persona in questione o fa cessare le sue funzioni nell'Ufficio consolare.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza rilasciano a titolo gratuito, in conformità alle modalità stabilite da detto Stato, ai membri dell'Ufficio Consolare e ai membri delle loro famiglie, ad eccezione delle persone che sono cittadini dello Stato di

residenza o che vi risiedono permanentemente, una carta d'identità che attesta il loro status quali membri dell'Ufficio consolare o quali membri delle loro famiglie.

Articolo 5

Cittadinanza dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari devono essere esclusivamente cittadini dello Stato d'invio.

2. I cittadini dello Stato d'invio che risiedono permanentemente nello Stato di residenza non possono essere funzionari consolari.

Articolo 6

Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

1. I membri del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui il Capo dell'Ufficio consolare non è in grado di esercitare le proprie funzioni nonché nel caso in cui è vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.

2. Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo di un Ufficio consolare può, a seguito di notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un altro Capo dell'Ufficio consolare.

3. Un membro del personale diplomatico della Rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza, designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche.

CAPITOLO III
AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 7

Agevolazioni a favore dell'Ufficio consolare e dei membri dell'Ufficio consolare

1. Lo Stato di residenza è tenuto a provvedere a tutte le condizioni per l'espletamento delle funzioni dell'Ufficio consolare;

2. Lo Stato di residenza tratta con il dovuto riguardo i membri dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure necessarie per consentire l'esercizio delle loro funzioni in conformità alla presente Convenzione.

Articolo 8

Locali consolari ed alloggi

1. Lo Stato di residenza deve facilitare l'acquisto o la costruzione da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nel rispetto della sua legislazione, dei locali necessari all'Ufficio consolare oppure fornire assistenza a quest'ultimo nel procurarsi tali locali in altro modo.

2. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere gli alloggi adeguati per i suoi membri.

3. Le disposizioni del presente Articolo non esimono lo Stato d'invio dalla responsabilità del mancato rispetto dei regolamenti edilizi ed urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 9

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

1. I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. I Rappresentanti delle Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare o del Capo della Rappresentanza Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza o della persona da questi designata.

2. Tuttavia in caso di incendio o di calamità naturali che esigano misure immediate di protezione il consenso del Capo dell'Ufficio consolare può considerarsi presunto.

3. Lo Stato di residenza adotterà tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari e gli alloggi dei funzionari consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 10

Esenzione fiscale dei beni appartenenti all'Ufficio consolare

1. Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale e da quelle delle autorità locali per ciò che riguarda:

a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, nonché la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di beni immobili, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del capo dell'Ufficio consolare che sia funzionario di carriera;

b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o di importazione o esportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell'articolo 28.1a. di questa Convenzione.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.

3. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Articolo 11

Esenzione da requisizione

1. I locali consolari, l'arredamento, tutti i beni mobili ed immobili dell'Ufficio consolare, ivi compresi i mezzi di trasporto, sono esenti da ogni forma di requisizione.

2. I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza. Se l'esproprio è necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari,

a quest'ultimo sarà immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole e senza alcuna limitazione.

3. Lo Stato di residenza adotta i provvedimenti necessari per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde non ostacolare l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 12

Inviolabilità degli Archivi e dei documenti consolari

Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, gli archivi consolari nonché ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino. Le Autorità dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli né sequestrarli.

Articolo 13

Uso della bandiera e dello stemma nazionale

1. L'Ufficio consolare ha il diritto di far issare la bandiera nazionale dello Stato d'invio, e, per l'Italia, anche la bandiera dell'Unione Europea, sugli edifici consolari, sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare e sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per le esigenze di servizio.

2. L'Ufficio consolare ha il diritto di esporre sugli edifici occupati dall'Ufficio consolare, sul muro di cinta esterno nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare lo stemma nazionale e l'insegna che indichi l'Ufficio consolare nella lingua dello Stato d'invio e nella lingua dello Stato di residenza.

3. Ciascuna Parte Contraente assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte Contraente.

Articolo 14

Libertà di comunicazione

1. Lo Stato di residenza concede e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le Rappresentanze diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino,

l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, i mezzi telematici ed i messaggi in codice o in cifra. L'Ufficio consolare potrà installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. Per corrispondenza ufficiale si intende tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. La valigia consolare non può essere nè aperta, nè trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se il Rappresentante dello Stato d'invio si oppone a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine.

4. I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare i contrassegni esterni visibili che indicano il loro carattere e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale, i documenti ufficiali e gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.

5. Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta, il corriere non può essere un cittadino dello Stato di residenza ne', a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente nello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6. Lo Stato d'invio, la sua Rappresentanza diplomatica e il suo Ufficio consolare possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tali casi, le disposizioni del comma 5 del presente Articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.

7. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile appartenente allo Stato d'invio. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia consolare, tuttavia egli non e' considerato corriere consolare. Previo il consenso delle Autorità locali competenti, i membri dell'Ufficio consolare possono, liberamente e direttamente, consegnare al comandante e ritirare dalle mani del comandante la valigia consolare.

Articolo 15

Libertà di movimento

1. Lo Stato di residenza assicura a tutti i membri dell'Ufficio consolare la libertà di movimento sul suo territorio.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non sono applicabili alle zone nelle quali l'ingresso proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale.

Articolo 16

Percezioni consolari

1. L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.

2. Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Articolo 17

Facilitazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

1. Lo Stato di residenza accorda all'Ufficio consolare ogni facilitazione possibile per lo svolgimento delle sue funzioni e adotta tutte le misure necessarie per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità concessi dalla presente Convenzione.

2. I locali consolari non potranno essere utilizzati per fini incompatibili con l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 18

Tutela della dignità dei funzionari e degli impiegati consolari

Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari e gli impiegati consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà e alla loro dignità.

Articolo 19

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1. I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legislazione vigente nello Stato di residenza e a seguito di decisione di un'autorità giudiziaria competente.

2. Ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente Articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza giudiziaria che sia divenuta definitiva.

3. Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti dello Stato di residenza. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente Articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente Articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.

Articolo 20

***Notifica di casi di arresto* o *di detenzione* preventiva**

In caso di arresto o detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne informano immediatamente il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti del Capo dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza ne informa immediatamente lo Stato d'invio per via diplomatica.

Articolo 21

Immunità dalla giurisdizione

1. I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non si applicano in caso di azione civile:

a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;

b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.

Articolo 22

Obbligo di prestare testimonianza

1. I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari o amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente Articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti.

2. L'Autorità competente dello Stato di residenza che richiede la testimonianza da parte di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni consolari. Essa può, ogni qualvolta ciò sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza, presso l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.

3. I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni e mettere a disposizione la corrispondenza o i documenti relativi alle loro funzioni. Essi non sono altresì tenuti a testimoniare sulla legislazione dello Stato d'invio.

Articolo 23

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

1. Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, a qualsiasi dei privilegi e delle immunità previsti agli Articoli 19, 21 e 22 della presente Convenzione.

2. In ogni caso tale rinuncia deve essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3. Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell'articolo 21

della presente Convenzione, non possono invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.

4. La rinuncia alla immunità giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente all'esecuzione delle sentenze, per le quali è necessaria una distinta rinuncia per iscritto.

Articolo 24

Esenzione dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

1. I funzionari consolari, gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente articolo non si applicano né agli impiegati consolari che non sono impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitano un attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, né ai membri delle loro famiglie.

Articolo 25

Esenzione dal permesso di lavoro

1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di permesso di lavoro stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.

2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare nello Stato di residenza altra attività privata a carattere lucrativo. In conformità al comma 1 del presente Articolo essi sono esenti dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il collocamento al lavoro.

3. Le persone di cui al comma 2 del presente Articolo sono obbligate a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Articolo 26

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1. Fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo, la legislazione vigente nello Stato di residenza in materia di sicurezza sociale non si applica ai membri dell'Ufficio consolare, né ai membri delle loro famiglie, per quanto riguarda i servizi che prestano allo Stato d'invio.

2. L'esenzione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato;

b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri dell'Ufficio consolare, che hanno al loro servizio persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista al comma 2 del presente articolo, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4. L'esenzione prevista ai commi 1e 2 del presente articolo non esclude l'iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza nella misura permessa da detto Stato.

Articolo 27

Esenzione fiscale dei membri dell'Ufficio consolare

1. I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale, statale o da quelle delle autorità locali ad eccezione:

a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'articolo 28 della presente Convenzione;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione;

c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprietà vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'articolo 29 della presente Convenzione;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi, delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni di cui all'articolo 10 della presente Convenzione.

2. I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato di invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che sono cittadini dello Stato di residenza o che vi risiedono stabilmente.

4. I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza devono osservare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalla legislazione di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.

Articolo 28

Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1. In base alle disposizioni legislative e ai regolamenti in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e l'esportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, tasse ed altri diritti connessi diversi dalle spese di deposito, di trasporto e attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla loro sistemazione;

c) i beni trasportati al momento della prima sistemazione degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'Ufficio consolare ivi comprese le masserizie.

2. I beni di consumo di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione personale da parte degli interessati.

3. I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati da parte delle Autorità competenti dello Stato di residenza solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera b) del comma 1 del

presente articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta ai suoi regolamenti di quarantena. In tale caso l'ispezione è effettuata in presenza del funzionario consolare interessato o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 29

Beni compresi nella successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto a:

a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;

b) esentare i beni mobili del defunto da ogni diritto di successione e di passaggio di proprietà relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta esclusivamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della sua famiglia.

Articolo 30

Inizio e fine dei privilegi e delle immunità

1. Ogni membro dell'Ufficio consolare beneficia dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del suo ingresso nel territorio dello Stato di residenza per raggiungere il proprio Ufficio oppure, se si trova già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.

2. I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonché i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dalla data del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza o dal momento in cui diventano membri della famiglia o del personale privato.

3. Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonché quelli dei membri della sua famiglia e dei membri del suo personale privato, terminano di regola: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole concessole a tale fine. I privilegi e le immunità dei membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare e dei membri del personale privato terminano quando essi cessano di fare parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Tuttavia, se tali

persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le immunità continuano ad esistere fino al momento della loro partenza.

4. Per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed delle immunità fino al momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure fino allo scadere di un termine ragionevole accordato loro a tal fine.

Articolo 31

Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 32

Assicurazioni contro danni causati a terzi

I membri dell'Ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazione contro eventuali danni a terzi causati dall'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Articolo 33

Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità

1. I membri del personale consolare, nonché i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza, non godono dei privilegi e delle immunità per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.

2. Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente articolo in modo da non ostacolare senza motivo valido l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 34

Esercizio di funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica

1. Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, ove rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della Rappresentanza diplomatica.

2. I nominativi dei membri della Rappresentanza diplomatica incaricati di svolgere le funzioni consolari nella Rappresentanza devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questo designata.

3. Nell'esercizio delle funzioni consolari la Rappresentanza diplomatica può rivolgersi:

a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare;

b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò non è contrario alle leggi, ai regolamenti e alle consuetudini dello Stato di residenza o è consentito dagli accordi internazionali.

4. I privilegi e le immunità dei membri della rappresentanza diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo continuano ad essere determinati dalle norme di diritto internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti che essi compiano nell'esercizio delle funzioni consolari, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

Articolo 35

Rispetto delle prescrizioni amministrative

Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III della presente Convenzione.

Articolo 36

Persona "non grata"

Lo Stato di residenza può in qualunque momento informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare di quest'ultimo Stato è persona "non grata" o che ogni altro membro del personale consolare non è accettabile, non dovendo motivare la sua decisione. In tale caso lo Stato d'invio è tenuto a richiamare il rispettivo membro dell'Ufficio consolare. Se lo Stato d'invio non adempie al proprio obbligo entro un termine ragionevole, lo Stato di residenza può rifiutare di riconoscere tale persona in quanto membro dell'Ufficio consolare.

CAPITOLO IV
FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 37

Determinazione delle funzioni consolari

I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) proteggere, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini nonché delle sue persone giuridiche, favorire lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, turistiche, sociali, scientifiche, culturali e tecnologiche, nonché quelle in materia marittima e dell'aviazione civile tra le Parti Contraenti;

b) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorità dello Stato di residenza. Informarsi con tutti i mezzi leciti sui fatti che recano pregiudizio ai diritti dei cittadini dello Stato d'invio e sugli incidenti che li riguardano;

c) adottare, fatta riserva della legislazione vigente nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte ai Tribunali e alle altre Autorità dello Stato di residenza, nonché adottare misure provvisorie per assicurare i diritti e gli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi;

d) informarsi con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, culturale e tecnologica dello Stato di residenza, presentando al Governo dello Stato d'invio relazioni in merito e fornire ogni informazione utile riguardante detti argomenti alle persone interessate.

Articolo 38

Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle Autorità locali competenti della propria circoscrizione consolare;

b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui ciò non è contrario alle leggi, ai regolamenti ed alle consuetudini dello Stato di residenza, oppure è consentito dai relativi accordi internazionali.

Articolo 39

Registrazione e informazione dei cittadini

I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

a) di procedere alla registrazione dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare loro i relativi documenti. Hanno inoltre diritto di chiedere alle Autorità competenti dello Stato di residenza di fornire, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i cittadini dello Stato d'invio residenti nella loro circoscrizione consolare;

b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi di carattere generale che interessano i cittadini dello Stato di invio.

Articolo 40

Documenti e titoli di viaggio

I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:

a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea;

b) i visti ed altri documenti appropriati.

Articolo 41

Notifica di atti giudiziari

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extragiudiziari e documenti processuali destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi tra le Parti Contraenti o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 42

Funzioni relative alla cittadinanza e cooperazione in materia con lo Stato di residenza

1. Il funzionario consolare riceve domande e dichiarazioni e rilascia, consegna e riceve documenti relativi a questioni di cittadinanza dello Stato d'invio, in applicazione della relativa legislazione dello Stato d'invio.

2. I funzionari consolari dello Stato d'invio cooperano con le competenti autorità dello Stato di residenza, su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o altro documento di riconoscimento e che le autorità dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio. Qualora si accerti che le persone interessate posseggono la cittadinanza dello Stato d'invio, i funzionari consolari rilasciano, senza indugio, un passaporto o altro documento di viaggio a queste persone.

Articolo 43

Atti notarili e legalizzazione consolare

In conformità alla legislazione dello Stato d'invio i funzionari consolari possono:

1. redigere in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;

b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle Parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;

c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;

d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio di un cittadino dello Stato d'invio.

2. autenticare le copie dei documenti ed estratti, autenticare le firme apposte sui documenti, certificare la traduzione dei documenti o tradurli;

3. esercitare qualunque altra funzione notarile prevista dalla legislazione dello Stato d'invio purché le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non lo impediscano.

4. legalizzare le firme apposte sui documenti ed atti formati dalle Autorità dello Stato di residenza.

Articolo 44

Efficacia degli atti e dei documenti consolari

Gli atti ed i documenti formati, certificati, autenticati nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o tradotti dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purché siano state rispettate le formalità richieste in materia da detto Stato.

Articolo 45

Atti dello stato civile

1. I funzionari consolari hanno il diritto, in conformità alla legislazione dello Stato di invio, di:

a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;

b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;

c) ricevere i documenti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 46

Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio atti ed altri documenti provenienti da detto Stato;

b) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza;

c) ricevere qualunque dichiarazione o rilasciare certificati richiesti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;

d) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza;

e) affiggere nei locali consolari qualunque avviso riguardante i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;

f) effettuare gli adempimenti relativi alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum e alle elezioni di detto Stato.

Articolo 47

Depositi

I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e qualsiasi oggetto lecito, consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti in detto Stato. Questi depositi non beneficiano dell'immunità prevista all'articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 48

Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

1. I funzionari consolari hanno diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.

2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza facilitano, se opportuno e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato d'invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe o altro avvenimento grave, assistono detti funzionari consolari nell'adozione delle misure necessarie.

Articolo 49

Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio

1. Le Autorità competenti dello Stato di residenza informano immediatamente, e comunque nel termine massimo di 3 giorni dalla data di adozione delle rispettive misure, l'Ufficio consolare dello Stato di invio nella cui circoscrizione esse sono adottate, in caso di fermo, arresto o di qualunque altra forma di limitazione della libertà di un cittadino dello Stato d'invio. L'Ufficio consolare deve essere altresì informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti. Allo stesso tempo le Autorità competenti dello Stato di residenza trasmettono senza indugi ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dello Stato di invio dalla persona soggetta alle suddette misure.

2. I funzionari consolari possono recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di fermo, arresto, di detenzione in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà, possono sia intrattenersi che corrispondere con lui nella lingua da loro scelta. Le autorità competenti dello Stato di residenza rispettano la riservatezza dei rapporti del cittadino dello Stato di invio con i funzionari consolari di questo Stato.

3. Le Autorità competenti dello Stato di residenza assicurano, immediatamente e nel termine massimo di 5 giorni a partire dalla data in cui il cittadino dello Stato d'invio è stato fermato, arrestato o sottoposto a qualunque altra forma di limitazione della libertà, l'esercizio del diritto del funzionario consolare di visitare detto cittadino anche per assicurare ad esso la necessaria assistenza legale.

4. Le Autorità competenti dello Stato di residenza informano il cittadino dello Stato d'invio dei suoi diritti conformemente ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alla legislazione e ai regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

Articolo 50

Protezione dei minori, degli inabilitati e degli incapaci

1. Le Autorità dello Stato di residenza informano immediatamente i funzionari consolari dello Stato d'invio di ogni situazione relativa a minori, inabilitati ed incapaci, cittadini dello Stato d'invio, e possono richiedere la designazione per tali persone di un curatore o di un tutore.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere qualsiasi dichiarazione sulle adozioni e sulla tutela dei diritti e degli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tale fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza e agli accordi internazionali in vigore per le Parti contraenti della presente Convenzione, adottare provvedimenti per nominare i curatori o tutori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.

3. I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione dell'Autorità competente dello Stato di residenza ai fini del ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Articolo 51

Notifica di decesso

Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne avvisano senza indugio l'Ufficio consolare dello Stato di invio. Su richiesta dell'Ufficio consolare esse rilasciano a quest'ultimo il certificato di decesso o altri documenti relativi al decesso.

Articolo 52

Funzioni relative alle successioni

1. Le Autorità competenti dello Stato di residenza, nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio, forniscono nel termine più breve possibile all'Ufficio consolare dello stato d'invio tutte le informazioni che siano in grado di raccogliere per predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli eventuali aventi diritto alla successione.

2. Il funzionario consolare dello Stato di invio può richiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la

salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori che si trovano nel territorio dello Stato di residenza.

3. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio abbia diritto di succedere alla persona deceduta nel territorio dello Stato di residenza, indipendentemente dalla cittadinanza di detta persona, le Autorità competenti dello Stato di residenza ne informano l'Ufficio consolare.

4. Se un cittadino dello Stato d'invio ha o pretende di avere il diritto di successione nello Stato di residenza ma, tuttavia, né egli stesso né un suo rappresentante possono partecipare alla procedura relativa alla successione, il funzionario consolare può, personalmente o tramite un suo rappresentante, rappresentare gli interessi di detto cittadino presso gli organi giudiziari o presso le altre Autorità competenti dello Stato di residenza.

5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla predisposizione dell'inventario dei beni successivi.

6. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovava temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorità competenti dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovrà consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorità dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.

7. Qualora, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o i proventi della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;

b) gli organi competenti dello Stato di residenza abbiano autorizzato, se previsto dalla legislazione di detto Stato, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;

c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza;

d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

8. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 del presente articolo il funzionario consolare è tenuto a rispettare la legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 53

Assistenza alle navi dello Stato d'invio

1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con i funzionari dell'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella cui circoscrizione è situato il porto. Il funzionario consolare può svolgere in piena libertà le funzioni previste dall'articolo 37 della presente Convenzione senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il funzionario consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o più membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.

2. In conformità alle disposizioni di qualsiasi accordo di navigazione marittima tra la Repubblica Italiana e l'Ucraina, il comandante ed i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave.

3. Il funzionario consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle sue funzioni previste dal presente articolo; dette Autorità forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide, motivate ragioni di rifiutarla in ciascun caso specifico.

Articolo 54

Poteri dei funzionari consolari relativi alla nave ed al suo equipaggio

I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformità della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:

a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza;

b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio;

c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;

d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio della nave e la sua destinazione;

e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;

f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio;

g) di adottare tutte le misure necessarie per l'assunzione e lo sbarco del comandante, nonché per l'arruolamento e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;

h) di ricevere, formare e sottoscrivere qualsiasi dichiarazione e ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato d'invio relativamente alla nazionalità, alla proprietà, alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave;

i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;

j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;

k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio;

l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonché i testamenti formati o ricevuti dal comandate;

m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale di fronte alle Autorità giudiziarie;

n) di adottare misure per assicurare l'applicazione a bordo delle navi delle leggi e regolamenti vigenti nello Stato d'invio in materia di navigazione marittima;

o) di adottare le misure necessarie per la conservazione dei beni lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto;

p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio.

Articolo 55

Repressione dei reati commessi a bordo

1. Le autorità dello Stato di residenza non eserciteranno la propria giurisdizione penale a bordo di una nave dello Stato d'invio per eseguire l'arresto di una persona o atti di istruzioni per reati commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;

b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;

c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima non è inferiore a cinque anni;

d) reati in materia di traffico di persone e di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. In tutti gli altri casi le Autorità dello Stato di residenza possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare.

Articolo 56

Giurisdizione a bordo della nave

1. Le Autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio Consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

2. Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio Consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3. Se, al fine di esercitare i diritti di cui all'articolo 55, le competenti Autorità dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio, affinché questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il Comandante o altra persona che eserciti le sue funzioni hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare dello Stato di invio in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, compenti Autorità dello Stato di residenza gli trasmettono tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui le locali Autorità giudiziarie ed amministrative richiedano dichiarazioni al Comandante o ai membri dell'equipaggio. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.

4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili né alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità pubblica, l'immigrazione ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, né al sequestro della nave o del carico derivanti da procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato di residenza.

5. Il presente articolo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti previsti dagli Accordi internazionali vigenti tra le Parti.

Articolo 57

Assistenza in caso di avaria della nave

1. Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia, fa naufragio, o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali, nelle acque interne o in un porto dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Ufficio consolare competente dello Stato di invio dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio della nave, del carico e degli altri oggetti a bordo e per la tutela dell'equipaggio e dei passeggeri.

2. In tal caso le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresì a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorità competenti dello Stato di residenza prestano ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio della nave. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità competenti dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il Comandante della nave.

3. Quando una nave dello Stato d'invio si incaglia, naufraga o subisce un'avaria ed oggetti di tale nave o del suo carico vengono ritrovati sulla nave o in prossimità di essa, sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e né il proprietario della nave o del carico, né un suo rappresentante, né gli assicuratori, né il comandante sono presenti, né possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare ha il diritto di adottare le disposizioni necessarie, in qualità di rappresentante del proprietario della nave o del carico, in conformità della legislazione dello Stato di residenza.

4. I funzionari consolari hanno anche il diritto di adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso in cui gli oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio fanno parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o del suo carico e sono stati trasportati in un porto o ritrovati sulla riva o in prossimità di essa o sulla nave in avaria, incagliata, o naufragata. Gli organi competenti dello Stato di residenza devono informare immediatamente il funzionario consolare dello Stato di invio dell'esistenza di tali oggetti.

5. I funzionari consolari hanno il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga.

6. Nessuna imposta e tassa di importazione può essere percepita dalle Autorità competenti dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata, o incagliata o in avaria che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nello Stato di residenza.

7. Le Autorità competenti dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione, oltre a quelle di cui al comma 6 del presente articolo, per quanto riguarda la nave in avaria, incagliata o naufragata o il suo carico, salvo le imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.

Articolo 58

Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo

1. In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del Comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni o il funzionario consolare hanno competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e compiere tutti gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti.

2. Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il Comandante o la persona che esercita le sue funzioni redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni, di cui una copia conforme è consegnata dallo stesso alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli atti necessari per la conservazione dei beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso e, se del caso, per la liquidazione della successione.

3. I funzionari consolari che esercitano i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, devono agire in conformità alla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 59

Funzioni relative agli aeromobili

Le disposizioni contenute negli articoli da 53 a 58 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con altri accordi internazionali ai quali partecipano le Parti Contraenti.

Articolo 60

Esercizio di altre funzioni consolari

I funzionari consolari hanno diritto di esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

a) tale funzione non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.

Articolo 61

Competenza territoriale

I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorità dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Articolo 62

Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

1. Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.

2. In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica italiana possono esercitare nel territorio dell'Ucraina funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione consolare di competenza di detti funzionari.

Articolo 63

Esercizio di funzioni consolari in Stati terzi

Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Uffici consolare istituito nello Stato di residenza di esercitare funzioni consolare in un altro Statc

CAPITOLO V
REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI

Articolo 64

Principi generali su agevolazioni, privilegi e immunità

1. Gli articoli 7, 13, 14, 15, 16, 17, 31, 38, 48, 49, 50, 51, 53, 54 e 59 della presente Convenzione si applicano agli Uffici consolari diretti da funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali Uffici consolari sono regolati dagli articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione.

2. Gli articoli 20, 21, 22 comma 3, 23 e 30 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre, le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli 69, 70, 71, 72 e 73.

3. I privilegi e le immunità previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. La trasmissione di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Paesi diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammessa soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza interessati.

Articolo 65

Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza adotta tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario da intrusioni o danneggiamenti, e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 66

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio sia proprietario o affittuario nello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di specifici servizi resi.

2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo articolo non si applica alle imposte e tasse che, in base alla legislazione dello Stato di residenza, sono pagabili dalle persone che hanno stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 67

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

Gli archivi ed i documenti consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purché siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o attività.

Articolo 68

Esenzioni dai diritti doganali

Lo Stato di residenza, in conformità con la propria legislazione, autorizza l'importazione ed esenta da ogni tassa, imposta doganale e altri diritti connessi stemmi, bandiere, insegne, timbri e sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, mobilio ed attrezzature da ufficio, ed altri articoli simili forniti dallo Stato d'invio e destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, tranne il pagamento per la custodia, il trasporto e servizi analoghi.

Articolo 69

Procedimenti penali

Se viene istruito un procedimento penale contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorità. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando è agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, il procedimento contro di lui viene instaurato senza indugio.

Articolo 70

Protezione dei funzionari consolari onorari

Lo Stato di residenza è tenuto a concedere ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.

Articolo 71

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attività professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Articolo 72

Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulle indennità e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 73

Esenzione dai servizi personali e pubblici

Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e pubblici di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali quelli connessi con le requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento.

CAPITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 74

Istituzione di una Commissione mista

Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunirà su richiesta di ognuna delle Parti Contraenti per assicurare la corretta applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 75

Soluzione delle controversie

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 76

Ratifica, entrata in vigore, durata e denuncia della Convenzione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di scambio degli strumenti di ratifica.

2. La presente Convenzione viene stipulata per un periodo indeterminato. Ciascuna Parte contraente potrà denunciarla in qualsiasi momento. In tal caso la Convenzione

cesserà di essere applicabile dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica per iscritto sia stata ricevuta dall'altra Parte Contraente.

3. Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra la modifica o il completamento di uno o più articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo delle Parti Contraenti su tale modifica o completamento questi saranno oggetto di un Protocollo che farà parte integrante della presente Convenzione.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a ......KIEV............ il 23 DICEMBRE 2003 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed ucraina, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Jolanda Brunetti Goetz

Per l'Ucraina

[signature]

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5422):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 15 novembre 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 dicembre 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, IX e XI.

Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio e 26 maggio 2005.

Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3472):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'8 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª, 11ª e commissione speciale in materia d'infanzia e di minori.

Esaminato dalla 3ª commissione il 27 settembre e 5 ottobre 2005.

Relazione scritta presentata il 6 ottobre 2005 (atto n. 3472-A - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 2005.

05G0299

LEGGE 28 dicembre 2005, n. **278.**

Contributo straordinario alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi per la realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi è concesso un contributo di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, finalizzato alla realizzazione di un Centro polifunzionale sperimentale di alta specializzazione per la ricerca tesa all'integrazione sociale e scolastica dei ciechi pluriminorati, che svolge le sue attività anche attraverso l'utilizzo delle più avanzate tecnologie multimediali.

2. Il coordinamento delle attività svolte dal Centro di cui al comma 1 è affidato ad un Comitato composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi, uno dall'Unione italiana dei ciechi-ONLUS, due dalle associazioni delle persone disabili indicati rispettivamente, dalla Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND) e dalla Federazione italiana per il superamento dell'handicap (FISH) ed uno in rappresentanza della regione in cui è ubicato il Centro. All'istituzione e al funzionamento del Comitato si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione all'attività del Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese.

3. La Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi invia annualmente una relazione sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge e sullo stato di avanzamento dei lavori del Centro di cui al comma 1 al Governo, che la trasmette alle Camere.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 dell'articolo 1, pari a 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2848):

Presentato dal sen. SALINI ed altri il 17 marzo 2004.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 13 maggio 2004 con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 18, 20, 25 maggio 2004 ed approvato il 28 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5198):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 3 agosto 2004 con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 23, 28 settembre 2004; il 16 novembre 2004; il 27 gennaio 2005; il 1º febbraio 2005; il 16 marzo 2005; il 13 aprile 2005; il 24 maggio 2005.

Esaminato in aula il 16 settembre 2005 ed approvato, con modificazioni, il 30 novembre 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 2848-B):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 7 dicembre 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 14 dicembre 2005 ed approvato il 15 dicembre 2005.

05G0312

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 dicembre 2005.

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia, nel comune di Fiumicino.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che ha istituito, tra le altre, l'Autorità portuale di Civitavecchia;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia;

Visto il proprio decreto 11 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2002, recante l'estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia al porto di Fiumicino;

Vista la richiesta del presidente dell'Autorità portuale formulata con nota prot. n. 5953 del 9 giugno 2004 intesa ad ottenere l'estensione della circoscrizione territoriale relativa al porto di Fiumicino al fine di ricomprendervi tutte le zone e gli specchi acquei interessati dal Piano Regolatore Portuale;

Vista la nota prot. n. 191294/20/13 in data 8 novembre 2005 con cui la regione Lazio esprime il proprio favorevole avviso in merito all'ampliamento della giurisdizione dell'Autorità portuale di Civitavecchia nel comune di Fiumicino;

Vista la nota prot. n. 44907 in data 19 luglio 2005 con cui il comune di Fiumicino esprime il proprio parere favorevole al suddetto ampliamento territoriale;

Ritenuta la necessità di procedere all'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia relativamente al porto Fiumicino al fine di ricomprendervi tutte le aree demaniali marittime e gli specchi acquei interessati dal Piano Regolatore Portuale;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Civitavecchia, relativamente al porto di Fiumicino, è costituita dalle aree demaniali marittime e dalle opere portuali, ivi comprese quelle di piazzale Mediterraneo e della darsena del porto canale, rientranti tra gli estremi individuati, sulla linea di costa, dai punti di coordinate Gauss - Boaga: A nord 4629212,73 - est 2289304,05 e B nord 4627990,14 - est 2288972,38 e, sulle sponde del canale navigabile, dai punti di coordinate: C nord 4628131,47 - est 2290195,42 e D nord 4628084,24 - est 2290203,03, nonché dagli antistanti specchi acquei delimitati dai suddetti estremi A e B e dai punti di coordinate: P1: nord 4629885,64 - est 2289194,87; P2: nord 4629603,45 - est 2287461,56; P3: nord 4626342,77 - est 2282581,11; P4 nord 4624523,07 - est 2284486,29; P5: nord 4627935,16 - est 2288958,48.

Roma, 23 dicembre 2005

Il Ministro: LUNARDI

06A00075

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 25 ottobre 2005.

Riordino della struttura ordinativa dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visti gli articoli 1, 12 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, che prevedono l'istituzione e le competenze dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative nonché l'adozione di decreto del Ministro della difesa per stabilire, tra l'altro, l'ordinamento degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visti gli articoli 6 e 7 del decreto del Ministro della difesa 31 marzo 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 21 aprile 1966, concernenti, rispettivamente, l'ordinamento dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative e l'incarico di Vice direttore degli Uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente ulteriore riorganizzazione dell'area centrale

del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, concernente la riforma dell'organizzazione di Governo e, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettera *b)*, che prevede le ispezioni amministrative nell'ambito delle funzioni e compiti concernenti l'area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, disciplinante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, concernente regolamento di attuazione dell'art. 10 della citata legge n. 25 del 1997, sulle attribuzioni dei vertici militari e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *p)*, punto 2), il quale prevede che il Capo di stato maggiore della difesa proponga al Ministro della difesa, tra l'altro, la ripartizione delle risorse di personale civile e militare da assegnare agli organismi tecnico-amministrativi;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076;

Visto il decreto del Ministro della difesa 24 novembre 1997, concernente l'attribuzione all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative di competenze per verifiche finalizzate all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sul part time, di cui all'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante, tra l'altro, la disciplina generale dei controlli interni per la verifica di regolarità amministrativa e contabile delle gestioni delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ravvisata la necessità di razionalizzare l'ordinamento dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, attraverso la riorganizzazione delle sue strutture interne, secondo precisi ambiti di competenze, avuto riguardo all'intervenuta evoluzione dell'ordinamento del Ministero della difesa e della normativa che ne disciplina la gestione amministrativo-contabile, nonché all'esigenza di un'equilibrata distribuzione complessiva delle posizioni organiche tra personale militare e civile della difesa all'interno delle stesse strutture;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina la struttura ordinativa e le competenze dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, di seguito denominato anche U.C.

Art. 2.

Dipendenza e livello ordinativo

1. L'U.C. dipende direttamente dal Ministro della difesa ed è retto da dirigente generale del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa, in qualità di Direttore centrale, il quale ne dirige, coordina e controlla l'attività e approva l'attività ispettiva. Egli rappresenta l'Ufficio nei rapporti esterni con gli organismi centrali, territoriali e periferici della Difesa e con le altre pubbliche amministrazioni. È coadiuvato da un Vice direttore centrale.

Art. 3.

Strutture, livelli ordinativi e compiti delle unità organizzative

1. L'U.C. è organizzato in reparti, uffici e sezioni come da tabella allegata, la quale fa parte integrante del presente decreto. In relazione al rispettivo livello ordinativo, ogni elemento di organizzazione è retto come segue, con competenze descritte in corrispondenza:

a) Ufficio del direttore centrale.

È retto da dirigente di seconda fascia.

Ha compiti di: segreteria, protocollo ed archivio ordinario o riservato; svolgimento di tutte le pratiche relative al personale militare e civile, nonché custodia ed aggiornamento dei relativi libretti personali, documenti valutativi e fascicoli; gestione e contabilità dei fondi assegnati all'U.C.; richieste di approvvigionamento nonché gestione dei materiali necessari al funzionamento dell'U.C.

Si articola in: Segreteria (a competenza generale), retta da funzionario; Prima sezione (personale), retta da tenente colonnello o da capitano di fregata; Seconda sezione (bilancio ed economato) retta da funzionario;

b) Vice direttore centrale.

La carica è ricoperta a rotazione da maggiore generale o brigadiere generale, o gradi corrispondenti del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito, del Corpo di commissariato della marina, del Corpo di commissariato aeronautico, del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

Il Vice direttore centrale coadiuva il Direttore centrale nello svolgimento dell'attività istituzionale dell'U.C.; sostituisce il Direttore centrale in caso di assenza o impedimento; dirige l'U.C nella vacanza della carica di Direttore centrale; assolve gli incarichi di volta in volta delegati dal Direttore centrale;

c) Ufficio coordinamento.

È retto da dirigente di seconda fascia.

Ha i seguenti compiti: programmazione dell'attività ispettiva, sia centrale che decentrata; contatti con gli enti e distaccamenti soggetti ad ispezioni, nonché con i rispettivi comandi sovraordinati e le direzioni di amministrazione; rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attività ad esso devoluta nel campo ispettivo; coordinamento dei risultati dell'attività ispettiva agli effetti dei rapporti con le strutture esterne; controlli di gestione; tenuta della banca dati, elaborazioni statistiche, attività per l'automazione dell'U.C.; attività di ricerca, studio e consulenza; tenuta, aggiornamento e diffusione della raccolta normativa.

Si articola in: Prima sezione (programmazione, coordinamento e controllo di gestione), retta da funzionario; Seconda sezione (studi e normativa), retta da funzionario;

d) Nucleo ispettori.

È costituito da ispettori diretti e coordinati dal direttore centrale.

Ha competenza in materia di attività ispettiva diretta, amministrativa ed amministrativo-contabile, condotta sia da ufficiali di grado non inferiore a colonnello o capitano di vascello dei corpi di Amministrazione e commissariato dell'esercito e corrispondenti delle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sia da dirigenti civili della difesa all'uopo assegnati all'U.C. e di volta in volta incaricati;

e) I Reparto (ispezioni degli enti e distaccamenti dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e dell'Area interforze).

È retto a rotazione da brigadiere generale del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito o da generale di brigata del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri.

Ha i seguenti compiti: esame delle risultanze delle ispezioni amministrativo-contabili, sia dirette che decentrate, effettuate agli enti, distaccamenti e reparti dell'Esercito, dell'Arma dei carabinieri e dell'Area interforze; verifica dell'ottemperanza, da parte degli organismi ispezionati, agli eventuali rilievi mossi in sede di ispezioni amministrativo-contabili; esame delle risultanze delle ispezioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai citati organismi; attività di coordinamento degli uffici interni.

Per l'esplicazione dei suddetti compiti, il reparto è organizzato su due uffici con competenze settoriali:

1° Ufficio (ispezioni Esercito). È retto da colonnello del Corpo di amministrazione e commissariato dell'Esercito e si articola in: Prima sezione (enti), retta da tenente colonnello o maggiore del Corpo di amministrazione e commissariato dell'esercito; Seconda sezione (distaccamenti), retta da funzionario;

2° Ufficio (ispezioni Arma dei carabinieri ed area interforze). È retto da colonnello dei ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri e si articola in: Prima sezione; (Carabinieri), retta da tenente colonnello o maggiore del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri; Seconda sezione (Area interforze), retta da funzionario;

f) II Reparto (ispezioni degli enti e distaccamenti della Marina e dell'Aeronautica, nonché degli altri organismi della Difesa, e verifiche in materia di part-time).

È retto a rotazione da contrammiraglio del Corpo di commissariato della Marina o da brigadiere generale del Corpo di commissariato aeronautico.

Ha competenza in materia di: esame delle risultanze delle ispezioni amministrativo-contabili, sia dirette che decentrate, effettuate agli enti, distaccamenti e reparti della Marina e dell'Aeronautica, nonché agli altri organismi della Difesa; controlli di carattere amministrativo finalizzati all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sul part-time, di cui all'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni; verifica dell'ottemperanza, da parte delle strutture ispezionate, agli eventuali rilievi mossi in sede di ispezioni amministrative ed amministrativo-contabili; esame delle risultanze delle ispezioni effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze alle citate strutture; attività di coordinamento degli uffici interni.

Per l'esecuzione dei suddetti compiti, il reparto è organizzato su due uffici con competenze settoriali:

1° Ufficio (ispezioni marina e altri organismi difesa). È retto da capitano di vascello del Corpo di commissariato e articolato in: Prima sezione (enti e distaccamenti della Marina), retta da capitano di fregata o capitano di corvetta del Corpo di commissariato; Seconda sezione (altri organismi Difesa), retta da funzionario;

2° Ufficio (ispezioni Aeronautica e verifiche in materia di part time). È retto da colonnello del Corpo di commissariato aeronautico e articolato in: Prima sezione (enti e distaccamenti Aeronautica), retta da tenente colonnello o maggiore del Corpo di commissariato aeronautico; Seconda sezione (verifiche part-time), retta da funzionario.

Art. 4.

Atti di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali

1. Il Direttore centrale, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adotta ogni eventuale atto di organizzazione interna degli uffici dirigenziali non generali di cui all'art. 3.

Art. 5.

Abrogazioni

1. L'art. 6 del decreto del Ministro della difesa 31 marzo 1966, citato in premessa è abrogato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 25 ottobre 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 13, foglio n. 211

ORGANIGRAMMA DI ISPEDIFE
DIRETTORE CENTRALE
VICE DIRETTORE CENTRALE
NUCLEO ISPETTORI
UFFICIO DIRETTORE CENTRALE
SEGRETERIA (a competenza generale)
I Sezione (personale)
II Sezione (bilancio ed economato)
I REPARTO (ispezioni E.I. – CC - area interforze)
I UFFICIO (ispezioni E.I.)
I Sezione (enti E.I.)
II Sezione (distaccamenti E.I.)
II UFFICIO (ispezioni CC e area interforze)
I Sezione (enti e distacc. CC)
II Sezione (area interforze)
II REPARTO (ispezioni M.M. – A.M. organismi Difesa - verifiche part time)
I UFFICIO (ispezioni M.M. e altri organismi Difesa)
I Sezione (enti e distacc. M.M.)
II Sezione (altri organismi Difesa)
II UFFICIO (ispezioni A.M. - verifiche part time)
I Sezione (enti e distacc. A.M.)
II Sezione (verifiche part time)
UFFICIO COORDINAMENTO
I Sezione (programmazione, coordinamento e controllo gestione)
II Sezione (studi e normativa)
06A00073

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2005.

Riconoscimento del Consorzio Salame Brianza e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni, di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 e in particolare quelle relative alla opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguiti in maniera efficace dai Consorzi di tutela, in quanto costituiti da soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi Consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. . 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salame Brianza»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio Salame Brianza, con sede in Merate (Lecco), via Bergamo n. 35, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni indicate all'art. 3 del citato decreto 12 aprile 2000, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. e a quelle riportate nel decreto 12 aprile 2000 di individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata dal predetto organismo di controllo, nel periodo significativo di riferimento. La verifica di cui sopra è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo privato I.N.E.Q. - Istituto Nord Est Qualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Salame Brianza» con decreto ministeriale 16 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003;

Considerate le funzioni non surrogabili del Consorzio di tutela di una D.O.P. o di una I.G.P., al quale l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, attribuisce in via esclusiva, fatte salve le attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 di spettanza dell'organismo privato autorizzato sopra indicato, le attività concernenti le proposte di disciplina di produzione, quelle di miglioramento qualitativo della stessa, anche in termini di sicurezza alimentare, nonché in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole e forestali, le attività di salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni protette nel territorio di produzione e in quello di commercializzazione, anche mediante la stipulazione di convenzioni con i soggetti interessati al confezionamento e all'immissione al consumo del prodotto tutelato, non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche, sulla identificazione certa dello stesso e conformi al disciplinare di produzione registrato in ambito europeo;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio Salame Brianza al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificamente indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto del Consorzio Salame Brianza, con sede in Merate (Lecco), via Bergamo n. 35 è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (D.O.P) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.).

Art. 2.

1. Il Consorzio Salame Brianza è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Salame Brianza» registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati e di rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la D.O.P. «Salame Brianza».

Art. 3.

Il Consorzio Salame Brianza non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso dell'autorità nazionale competente.

Art. 4.

Il Consorzio Salame Brianza definisce, eventualmente anche mediante stipulazione di convenzione, con i soggetti interessati al porzionamento, all'affettamento e al confezionamento, le modalità di attuazione delle predette operazioni, purché non incidenti sulle caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche del prodotto tutelato, ed idonee ad assicurare l'identificazione certa dello stesso e la sua rintracciabilità.

Art. 5.

Il Consorzio Salame Brianza può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della D.O.P. «Salame Brianza» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 6.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio Salame Brianza sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti delle attività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Salame Brianza» appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera preparazioni carni, individuata all'art. 4 lettera *f)* del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P., sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 7.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di anni tre a decorrere dalla data di approvazione del presente decreto.

2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2005

Il direttore generale: LA TORRE

06A00059

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 dicembre 2005.

Progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società, di cui all'articolo 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. Accordo di programma quadro ricerca e innovazione tecnologica - Avvio azione programmatica di Spin-Off - Regione siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

Visto il decreto ministeriale n. 98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art. 1;

Visto l'accordo di programma quadro ricerca e innovazione tecnologica del 14 giugno 2005, sottoscritto, ai sensi della ex delibera CIPE n. 17/2003, tra la Regione siciliana, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze che destina, tra l'altro, risorse finanziarie pari a € 1.442.264,00 al FAR, di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 297/1999 per il sostegno dei progetti di ricerca ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le domande pervenute al MIUR - Dipartimento per l'Universita, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica - Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca - Ufficio VI;

Viste le disponibilità del FAR per l'anno 2005;

Viste le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione di cui al richiamato art. 11;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di ricerca è ammesso agli interventi previsti all'art. 11 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 2/Sicilia/05

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Chiara Borsellino, Luigi Calabrese, Luigi Cuccia, Guido Di Bella, Vincenzo Fiore, Umberto La Commare, Antonio Mancuso, Andrea Russo, Davide Tumino, Antonio Valenza, Bernardo Zuccarello, MPV S.r.l., Aicon Yachts S.p.A.
- **Protocollo N.** 12155 del 15/11/2005

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Materiali e ricerca per la nautica, sviluppo di nuove strutture sandwich composite per nautica da diporto.
  - **Inizio:** 01/01/2006
    Durata Mesi: 24

- **Costituenda Società:** Pro 3 Marine Composites – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 15/11/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 1.015.420,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 546.604,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 468.816,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 546.604,00	€ 468.816,00	€ 1.015.420,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 546.604,00	€ 468.816,00	€ 1.015.420,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90

Progetto 3/Sicilia/05

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Salvatore Mazzola
- **Protocollo N.** 12219 del 17/11/2005

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Sviluppo di un dispositivo acustico per la riduzione dell'interazione tra attività di pesca e mammiferi marini (tecnologie elettroacustiche).
  - **Inizio:** 10/01/2006
    Durata Mesi: 18

- **Costituenda Società:** Non indicata – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 17/11/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 460.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 350.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ 110.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 350.000,00	€ 110.000,00	€ 460.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 350.000,00	€ 110.000,00	€ 460.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60%	35%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 248.500,00

Progetto 5/Sicilia/05

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Fortunato Neri
- **Protocollo N.** 12350 del 22/11/2005

- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** Strati sottili a base carbonio e relativi processi di crescita per rivestimenti anti-erosione.
  - **Inizio:** 01/07/2006
    Durata Mesi: 36

- **Costituenda Società:** Advanced and Nano Materials Research – Società a Responsabilità Limitata
- **Classificazione** : PMI

- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 22/11/2005

- **Costo Totale ammesso** **€ 672.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 672.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo** **€ -**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

- **Ricerca**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 672.000,00	€	€ 672.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 672.000,00	€	€ 672.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Ricerca: Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70%	
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

10% Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università

- **Agevolazioni totali deliberate**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 470.400,00

Art. 2.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione della società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art. 11, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;

assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;

partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;

indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata del progetto potrà essere maggiorata di 36 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

La spesa complessiva di € 1.235.356,90 di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2005

p. *Il direttore generale:* COBIS

06A00072

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2005.

Concessione del trattamento di integrazione salariale per solidarietà in favore dei lavoratori delle società SAES S.p.a., SO.GE.SER. S.p.a., CEIAS S.p.a., e FERROSER S.p.a. (Decreto n. 37647).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre 2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1996, n. 67, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;

Considerato, tuttavia, che da una verifica effettuata con l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che le disponibilità finanziarie preordinate alla concessione del beneficio di cui al citato art. 6, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;

Ritenuto, conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare il predetto Istituto a corrispondere il particolare beneficio previsto dalla disposizione sopra richiamata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale del 20 agosto 2002, n. 31445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271, del 19 novembre 2002, concernente i criteri per la concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, contratti collettivi nazionali denominati «contratti di solidarietà»;

Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che ha esteso l'applicazione delle disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223 e 5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;

Visto l'art. 3, comma 137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704 del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2004, registro n. 5, foglio n. 268;

Considerato che con il predetto provvedimento era stata impegnata la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione, finalizzata alla concessione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti attività di pulizia presso le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli, ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;

Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;

Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, on. Pasquale Viespoli;

Visto il verbale d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, nel corso del quale è stata confermata la necessità di prorogare, per l'anno 2004, gli ammortizzatori sociali per il settore degli appalti ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;

Considerato che con il verbale d'accordo, intervenuto in data 8 marzo 2005, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, è stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato accordo del 2 maggio 2002. Dal confronto è emerso che, nonostante gli interventi finora effettuati abbiano conseguito apprezzabili miglioramenti sul versante occupazionale, permangono, tuttavia, le difficoltà produttive ec occupazionali delle aziende del settore degli appalti ferroviari e, pertanto, è stata confermata la necessità di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1 comma 155, della legge n. 311/2004, gli ammortizzatori sociali previsti dalle vigenti normative, in favore sia dei soci delle cooperative in regime 602/70 sia per quanto concerne il superamento dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991;

Visti i verbali di accordo, stipulati in applicazione del citato accordo dell'8 marzo 2005, tra le società SAES S.p.a., CEIAS S.p.a., SO.GE.SER. S.p.a., FERROSER S.r.l. e le OO.SS. di settore, con i quali è stata concordata la necessità per le predette aziende, di ricorrere alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà fino al 31 dicembre 2005, per un numero complessivo massimo di 396 lavoratori, così suddivisi:

58 unità per la società SAES S.p.a.;

187 unità per la società CEIAS S.p.a.;

59 unità per la società SO.GE.SER. S.p.a.;

92 unità per la società FERROSER S.p.a.

Viste le istanze presentate dalle predette società, con le quali è stata richiesta la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 863/1984 e del citato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in favore dei lavoratori dipendenti nel numero massimo sopraindicato, secondo la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del presente provvedimento;

Vista la nota datata 4 luglio 2005, con la quale l'I.N.P.S. ha comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto disposto dal citato decreto interministeriale n. 34704 del 2 settembre 2004, risulta essere di circa 15.000.000,00 di euro, a fronte dello stanziamento previsto per l'anno 2004 pari ad euro 26.017.821,00.

Vista la nota integrativa al verbale di accordo dell'8 marzo 2005, con la quale il Sottosegretario di Stato, on. Pasquale Viespoli, preso atto che, a valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono risultate eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente accordo di settore del 10 febbraio 2004, e considerato che l'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 2005, n. 43, ha prorogato l'utilizzazione delle risorse fino al 31 dicembre 2005, ha precisato che, per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potrà essere fatto ricorso alle risorse di cui all'art. 1, comma 155 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni, solo previa completa utilizzazione delle disponibilità residue relative all'anno 2004.

Visti i decreti direttoriali con i quali è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la concessione del trattamento di integrazione salariale, per contratto di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti dalle predette società;

Ritenuto di poter autorizzare il predetto trattamento in favore dei lavoratori dipendenti dalle società:

SAES S.p.a. per un massimo di 58 unità;

SO.GE.SER. S.p.a. per un massimo di 59 unità;

CEIAS S.p.a. per un massimo di 187 unità;

FERROSER S.p.a. per un massimo di 92 unità.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 58 lavoratori dipendenti dalla società SAES S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, unità di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalità indicate nei verbali di accordo in data 7 aprile 2004 e 12 aprile 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata la proroga del trattamento di integrazione sala-

riale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 59 lavoratori dipendenti dalla società SO.GE.SER. S.p.a., con sede in Bari, unità di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Taranto, Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, unità di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalità indicate nei verbali di accordo in data 7 aprile 2004 e 12 aprile 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CEIAS S.p.a, sede in Bari e unità produttive sottoindicate, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalità indicate nei verbali di accordo in data 15 marzo 2004 e 1° marzo 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento:

a) unità di Bari e Foggia, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

b) unità di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per un massimo di 117 unità lavorative;

*c)*unità di Potenza e Matera, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un massimo di 17 unità lavorative;

d) unità di Reggio Calabria, e Catanzaro, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un massimo di 53 unità lavorative.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-*duodecies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, la concessione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 92 lavoratori dipendenti dalla società FERROSER S.r.l., sede di Bari, unità di Reggio Calabria, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalità indicate nei verbali di accordo in data 15 marzo 2004 e 1° marzo 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30%.

Art. 5.

Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.313.700,00, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 6.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 5, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 2004, n. 451, l'I.N.P.S verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi, come disciplinato dall'art. 1, lettera *e)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2005

Il direttore generale: MANCINI

06A00074

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosalinda D'Alberti, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda presentata il giorno 20 settembre 2005, con la quale la sig.ra Rosalinda D'Alberti cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 5 agosto 2004 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la «Coiffeuse Fachrichtung Herren» di San Gallo (Svizzera), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Rosalinda D'Alberti, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta si soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00064

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Meftouki Hicham, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Meftouki Hicham, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 30 agosto 1999 a Fes (Marocco), a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la scuola «Ecole Africane de Coiffure» della città di Fes (Marocco) al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto l'art. 7, della legge n. 174 del 17 agosto 2005;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e

del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Meftouki Hicham, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiera per uomo e donna ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta si soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00065

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Marouane Ghouiza, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda presentata il giorno 8 agosto 2005, con la quale il sig. Marouane Ghouiza, cittadino marocchino, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere conseguito in data 11 novembre 2003 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso la «Ecole Oscar Prives de coiffure e Esthetique» di Casablanca (Marocco), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Marouane Ghouiza, cittadino marocchino, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta si soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00066

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bozzi Giuseppa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale la sig.ra Bozzi Giuseppa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera per uomo e donna conseguito in data 30 giugno 1979 a seguito di apposito corso biennale professionale presso il CEPIA di Ginevra, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiera, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Bozzi Giuseppa, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta si soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00067

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, al sig. Mohammad Shehazad, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda con la quale il sig. Mohammad Shehazad, cittadino pakistano, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiere per uomo e donna conseguito in data 20 agosto 1995 a seguito apposito corso professionale presso la «Hair Cutting & Saloon Association» della città di Punjab (Pakistan), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiere così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di

una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Federacconciatori;

Decreta:

1. Al sig. Mohammad Shehazad, cittadino pakistano, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta si soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00068

DECRETO 16 dicembre 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Kim Olga Valeryevna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di parrucchiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITÀ

Vista la domanda presentata il giorno 18 novembre 2004, con la quale la sig.ra Kim Olga Valeryevna, cittadina uzbeka, ha chiesto il riconoscimento del diploma di parrucchiera conseguito in data 24 agosto 1987 a seguito di frequenza di apposito corso professionale presso il «Complesso Interscolastico dell'Istruzione Professionale» di Taskent (Repubblica Uzbeka), al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di parrucchiera così come disciplinata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 49 del decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 24 novembre 2005, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificatamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di parrucchiere, senza alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA - Federacconciatori;

Decreta:

1. Alla sig.ra Kim Olga Valeryevna, cittadina uzbeka, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di parrucchiere ai sensi della legge 25 dicembre 1970, n. 1142, e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità del permesso o carta si soggiorno.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2005

Il direttore generale: GOTI

06A00069

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Brescia nel giorno 25 novembre 2005, per lo sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Brescia ha comunicato, con nota n. P/1605 del 25 novembre 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 25 novembre 2005, per sciopero nazionale del pubblico impiego.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 16 dicembre 2005 prot. n. 2810/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 21 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSI

06A00049

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Cosenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Cosenza per l'intera giornata del 25 novembre 2005, per sciopero generale indetto dalle OO.SS.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dello sciopero generale del pubblico impiego indetto dalle OO.SS., gli sportelli del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Cosenza sono rimasti chiusi al pubblico per l'intera giornata del 25 novembre 2005.

L'avvenuta chiusura è stata segnalata dall'Ufficio interessato alla Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro con nota prot. n. 3455/PRA, del 24 novembre 2005.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzione del direttore regionale:

1. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 489, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 28 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* PAJNO

06A00076

PROVVEDIMENTO 28 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per l'intera giornata del 25 novembre 2005, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 25 novembre 2005 per sciopero del personale indetto dalle Organizzazioni sindacali nazionali, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1701, del 28 novembre 2005, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 1° dicembre 2005 - prot. n. 5096, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'Ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 28 dicembre 2005

Il direttore regionale: TIEZZI

06A00061

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nei giorni 17 novembre, 3, 5, 6 e 12 dicembre 2005.

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Agrigento nei giorni 9, 14 e 15 dicembre 2005.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, essendosi verificate delle interruzioni nell'erogazione dell'energia elettrica nelle giornate sopra indicate, l'Ufficio di Agrigento non ha potuto prestare i servizi istituzionali di propria competenza.

Il mancato funzionamento nel giorno 9 dicembre 2005 è dovuto alle necessarie operazioni di areazione e pulizia dei locali in seguito alla disinfestazione effettuata il giorno 7 dicembre a cura dell'A.S.L. n. 1 di Agrigento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo n. 32/2001, art. 10.

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio.

Palermo, 22 dicembre 2005

Il direttore regionale: GIARRATANA

06A00062

PROVVEDIMENTO 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sede staccata di Tempio Pausania.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 15 dicembre 2005 prot. n. 8105/05 del direttore dell'Ufficio provinciale di Sassari, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sede staccata di Tempio Pausania;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dalla mancanza di energia elettrica;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'Ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sede staccata di Tempio Pausania, è accertata come segue:

dalle ore 11 alle ore 14 del giorno 15 dicembre 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 dicembre 2005

p. *Il direttore regionale:* LOI

06A00070

DETERMINAZIONE 23 dicembre 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Alessandria - Servizi di pubblicità immobiliare di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i

ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale di Alessandria prot. n. 15995 datata 14 dicembre 2005, con il quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi di pubblicità immobiliare di Alessandria, Acqui Terme, Novi Ligure e Tortona e del mancato funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare o mancato funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi a causa di sciopero indetto dalle Organizzazioni sindacali nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 14 dicembre 2005, prot. n. 1483/05;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare o mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue: il giorno 25 novembre 2005.

Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria, Servizi di pubblicità immobiliari di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato, Novi Ligure e Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 23 dicembre 2005

Il direttore regionale: ORSINI

06A00071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della «Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese», in Ruvo di Puglia.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 14 dicembre 2005, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, con sede legale in Ruvo di Puglia (Bari), e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

06A00055

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NOVARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio n. 68-NO, ha cessato l'attività di «fabbricazione di oggetti in metalli preziosi» e, con determinazioni del segretario generale n. 274/2005 è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alle predette imprese sono stati deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
68-NO	Trasparenze di Zaia Valter	Trecate NO

06A00063

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Propofol Kabi»

Estratto determinazione n. 183 del 27 dicembre 2005

Medicinale: PROPOFOL KABI.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a. - via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala Verona.

Confezioni:

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 036849014/M (in base 10) 134KCQ (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 036849026/M (in base 10) 134KD2 (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 5 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 036849038/M (in base 10) 134KDG (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 036849040/M (in base 10) 134KDJ (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036849053/M (in base 10) 134KDX (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849065/M (in base 10) 134KF9 (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 15 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849077/M (in base 10) 134KFP (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036849089/M (in base 10) 134KG1 (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 036849091/M (in base 10) 134KG3 (in base 32);

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 15 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 036849103/M (in base 10) 134KGH (in base 32);

20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036849115/M (in base 10) 134KGV (in base 32);

20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849127/M (in base 10) 134KH7 (in base 32);

20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 15 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849139/M (in base 10) 134KHM (in base 32).

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile o per infusione.

Composizione: PROPOFOL KABI 10 mg/ml.

1 ml di emulsione contiene:

principio attivo: 10 mg di propofol;

ogni fiala da 20 ml contiene 200 mg di propofol;

ogni flaconcino da 20 ml contiene 200 mg di propofol;

ogni flacone da 50 ml contiene 500 mg di propofol;

ogni flacone da 100 ml contiene 1000 mg di propofol.

Eccipienti: olio di semi di soia raffinato, trigliceridi saturi a catena media, fosfatidi d'uovo purificati, glicerolo, acido oleico, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

PROPOFOL KABI 20 MG/ML

1 ml di emulsione contiene:

principio attivo: 20 mg di propofol;

ogni flacone da 50 ml contiene 1000 mg di propofol;

Eccipienti: olio di semi di soia raffinato, trigliceridi saturi a catena media, fosfatidi d'uovo purificati, glicerolo, acido oleico, idrossido di sodio, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti:

Fresenius Kabi Austria GmbH Heafnerstrasse 36 - A 8055 Graz Austria;

Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 - SE 75174 Uppsala Svezia.

Indicazioni terapeutiche:

Propofol Kabi 10 mg/ml è un agente anestetico endovenoso generale di breve durata per:

l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale;

la sedazione di pazienti ventilati artificialmente nell'Unità di terapia intensiva;

la sedazione per procedure diagnostiche e chirurgiche, in combinazione o senza anestesia, locale o regionale.

Propofol Kabi 20 mg/ml è un agente anestetico endovenoso generale di breve durata per:

l'induzione e il mantenimento dell'anestesia generale;

la sedazione di pazienti ventilati artificialmente nell'Unità di terapia intensiva;

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 5 fiale da 20 ml - A.I.C. n. 036849014/M (in base 10) 134KCQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,98 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,72 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 036849026/M (in base 10) 134KD2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3,02 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,98 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 5 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 036849038/M (in base 10) 134KDG (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,98 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,72 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 036849040/M (in base 10) 134KDJ (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 29,69 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 49,00 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036849053/M (in base 10) 134KDX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,88 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,01 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849065/M (in base 10) 134KF9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 75,24 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 124,18 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 15 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849077/M (in base 10) 134KFP (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 109,06 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 179,99 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 036849089/M (in base 10) 134KG1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,84 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,49 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 036849091/M (in base 10) 134KG3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 145,11 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 239,49 euro;

10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 15 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 036849103/M (in base 10) 134KGH (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 209,04 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 345,00 euro;

20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 1 flacone da 50 ml - A.I.C. n. 036849115/M (in base 10) 134KGV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 13,74 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 22,68 euro;

20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 10 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849127/M (in base 10) 134KH7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 132,70 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 219,01 euro;

20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione 15 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 036849139/M (in base 10) 134KHM (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 195,41 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 322,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00050

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vacciflu»

Estratto determinazione n. 180 del 21 dicembre 2005

Medicinale: VACCIFLU.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a. - via della Libertà n. 30 - 10095 Grugliasco - Torino.

Confezioni:

Sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 036839013/M (in base 10) 1347M5 (in base 32);

Sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036839025/M (in base 10) 1347MK (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo:

antigeni di superficie (emoagglutinina e neuraminidasi)* del virus dell'influenza dei ceppi:

A/California/7/2004 (H^3N^2);

ceppo equivalente utilizzato (A/New York/55/04 NYMC-X-157) 15 mcg**:

A/New Caledonia/20/99 (H^1N^1);

ceppo equivalente utilizzato (A/New Caledonia/20/99 IVR-116) 15 mcg**:

B/Shanghai/361/2002;

ceppo equivalente utilizzato (B/Jiangsu/10/2003) 15 mcg**

* propagati in uova di gallina;

** emoagglutinina;

eccipienti: cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, diiidrogeno fosfato di potassio, cloruro di calcio, cloruro di magnesio esaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Questo vaccino è conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (emisfero del nord) e alle decisioni dell'Unione europea per la stagione 2005-2006.

Produzione e controllo: Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst Paesi Bassi

Indicazioni terapeutiche: pofilassi dell'influenza specialmente nei soggetti che hanno un maggiore rischio di complicazioni associate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

Sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 036839013/M (in base 10) 1347M5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,45 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9,00 euro;

Sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 036839025/M (in base 10) 1347MK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 54,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 89,95 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

La confezione: Sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml è classificata in: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione.

La confezione: Sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml è classificata in: OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile, o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00051

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Rosiced»

Estratto determinazione n. 179 del 21 dicembre 2005

Medicinale: ROSICED.

Titolare A.I.C.: Pierre Fabre Italia, via G.G. Winckelmann, 1 - Milano.

Confezioni:

0,75% crema tubo in PE da 25 mg;

A.I.C. n. 036720011/M (in base 10) 130MDC (in base 32);

0,75% crema tubo in PE da 30 mg;

A.I.C. n. 036720023/M (in base 10) 130MDR (in base 32);

0,75% crema tubo in PE da 40 mg;

A.I.C. n. 036720035/M (in base 10) 130MF3 (in base 32);

0,75% crema tubo in PE da 50 mg;

A.I.C. n. 036720047/M (in base 10) 130MFH (in base 32).

Forma farmaceutica: crema.

Composizione: 1 g di crema contiene:

principio attivo: metronidazolo 7,5 mg/g (0,75% m (m);

eccipienti: gliceril monolaurato, gliceril monomiristato, glicole propilenico, acido citrico anidro, sodio idrossido, carbomer e acqua depurata.

Produzione: Bioglan AB, Po Box 50310 S 202 13 Malmo Svezia.

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico delle manifestazioni papulo-pustolose infiammatorie della rosacea.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

0,75% crema tubo in PE da 25 mg;

A.I.C. n. 036720011/M (in base 10) 130MDC (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,75% crema tubo in PE da 30 mg;

A.I.C. n. 036720023/M (in base 10) 130MDR (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,75% crema tubo in PE da 40 mg;

A.I.C. n. 036720035/M (in base 10) 130MF3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

0,75% crema tubo in PE da 50 mg;

A.I.C. n. 036720047/M (in base 10) 130MFH (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di Autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00054

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Invivac»

Estratto determinazione n. 181 del 21 dicembre 2005

Medicinale: INVIVAC.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., via della Libertà 30, 10095 Grugliasco (Torino).

Confezioni:

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036837019/M (in base 10) 1345NV (in base 32);

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036837021/M (in base 10) 1345NX (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile.

Composizione: ogni dose da 0,5 ml contiene:

principio attivo: antigeni di superficie (emoagglutinina e neuraminidasi)* del virus dell'influenza dei ceppi:

A/California/7/2004 (H^3N^2) - ceppo equivalente utilizzato (A/New York/55/2004 NYMC - X - 157) 15 mcg**;

A/New Caledonia/20/99 (H^1N^1) - ceppo equivalente utilizzato (A/New Caledonia/20/99 IVR-116) 15 mcg**;

B/Shanghai/361/2002 - ceppo equivalente utilizzato (B/Jiangsu/10/2003) 15 mcg** - * propagati in uova di gallina - ** emoagglutinina.

Eccipienti: cloruro di sodio, fosfato disodico diidrato, diiidrogeno fosfato di potassio, lecitina, acqua per preparazioni iniettabili.

Questo vaccino è conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (emisfero del nord) e alle decisioni dell'Unione europea per la stagione 2005-2006.

Produzione e controllo: Solvay Pharmaceuticals B.V. Olst Paesi Bassi.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza negli adulti e negli anziani, specialmente nei soggetti che hanno un maggiore rischio di complicazioni associate.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036837019/M (in base 10) 1345NV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,99 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,54 euro;

sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml;

A.I.C. n. 036837021/M (in base 10) 1345NX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 69,90 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 115,36 euro.

Classificazione ai fini della fornitura: la confezione: sospensione iniettabile 1 siringa preriempita da 0,5 ml è classificata in: RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: la confezione: sospensione iniettabile 10 siringhe preriempite da 0,5 ml è classificata in: OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile in ambiente ospedaliero, o in una struttura ad esso assimilabile, o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00052

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efdege»

Estratto determinazione n. 182 del 27 dicembre 2005

Medicinale: EFDEGE.

Titolare A.I.C.: Iason Labormedizin Ges. M.b.H. & Co. KG Feldkirchnerstrasse 4 A-8054 Graz - Austria.

Confezione: 1 GBQ/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino multidose da 11 ml;

A.I.C. n. 036751016/M (in base 10) 131KP8 (in base 32)

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

Composizione: 1 ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 1 GBq di fluodeossiglucosio (^{18}F) alla data e all'ora della calibrazione L'attività totale per flaconcino è compresa tra lo 0,2 GBq e il 12.1 GBq.

Il fluoro-18 ha un emivita di 109,8 minuti ed emette un raggio positronico di energia massima di 0,633 MeV, seguito da un raggio fotonico di annichilazione di 0,511 MeV.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, citrato bibasico di sodio 1,5 idrato extra puro, citrato di sodio 2 idrato extra puro, cloruro di sodio.

Produzione: Argos Zyklotron Betriebs GmbH St. Veiterstrabe 47, A-9026 Klagenfurt Austria;

Argos Zyklotron Betriebs GmbH Seilerstatte 4 Linz Austria.

Indicazioni terapeutiche:

questo medicinale è solo per uso diagnostico;

fluodeossiglucosio (^{18}F) è utilizzato nella tomografia a emissione di positroni;

fluodeossiglucosio (^{18}F) è indicato per l'acquisizione di immagini in pazienti sottoposti a procedure diagnostiche oncologiche che individuano funzioni o patologie nelle quali si ricerca un aumentato afflusso di glucosio in determinati organi o tessuti.

Le indicazioni seguenti sono state sufficientemente documentate:

diagnosi:

caratterizzazione di noduli polmonari isolati;

adenopatia cervicale metastatica di origine sconosciuta.

Stadiazione:

tumore primitivo polmonare e individuazione di metastasi polmonari;

tumore della tesata e del collo inclusa l'assistenza nella guida delle biopsie;

tumore colonrettale recidivante;

linfoma maligno;

melanoma maligno Breslow › 1,5 mm o metastasi dei linfonodi durante la prima diagnosi (riguardo a metastasi cerebrali e camere a coincidenza);

Monitoraggio della risposta terapeutica:

tumore della testa e del collo;

linfoma maligno.

Individuazione di recidive sospette:

tumore della testa e del collo;

tumore primitivo polmonare;

tumore colonrettale;

linfoma maligno;

melanoma maligno.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione:

1 GBQ/ml soluzione iniettabile 1 flaconcino multidose da 11 ml;

A.I.C. n. 036751016/M (in base 10) 131KP8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (Iva esclusa): 2.800 euro/0,6 PER mbQ.

Sconto obbligatorio del 45% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN.

Classificazione ai fini della fornitura:

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

La presente determinazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della Direttiva 65/65 CEE modificata dalla Direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questa Agenzia. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte dell'Agenzia.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A00053

BANCA D'ITALIA

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, Società Cooperativa», società cooperativa per azioni, in Ruvo di Puglia, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 21 dicembre 2005 tenuta dal Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, Società Cooperativa», società cooperativa per azioni, con sede legale nel comune di Ruvo di Puglia (Bari) - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - l'avv. Sergio Luciani è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico.

0600057

Nomina del Commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, Società Cooperativa», società cooperativa per azioni, in Ruvo di Puglia.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 20 dicembre 2005, ha nominato il sig. rag. Nunziato Caliò commissario straordinario ed i sigg. prof. avv. Sergio Luciani, dott. Guido Carabellese e dott. Fernando De Flaviis componenti il Comitato di sorveglianza della «Banca di Credito Cooperativo del Nord Barese, Società Cooperativa», società cooperativa per azioni, con sede legale nel comune di Ruvo di Puglia (Bari), posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 14 dicembre 2005.

06A00056

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G601003/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.